



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed il Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*” e successive modificazioni;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;
- VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 54, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA la direttiva dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per i diritti e le pari opportunità del 23 maggio 2007, recante “*Misure per la parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “*Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
- VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare l'articolo 14 “*Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche*” ai sensi del quale “[...] *Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica. 3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. [...]*” e relativi decreti di attuazione;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera f), che prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisca gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 22 novembre 2021, n. 334, recante “*Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 24 febbraio 2022, n. 43, recante “*Adozione degli “Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;*
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni;
- VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo approvata il 13 settembre 2016 sulla “*Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale*”;
- VISTA la direttiva n. 3 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2017 recante “*Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 concernente “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025*”;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, istitutivo del Ministero dell’istruzione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, concernente “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione*”;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante: “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, con il quale il Ministero dell’istruzione ha assunto la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;
- CONSIDERATO che sulla Tabella 7 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito è presente, per il corrente esercizio finanziario, all’interno della missione 32 programma 3 azione 2 “*Gestione del personale*” il capitolo 1235, denominato “*Spese per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro a favore del personale del Ministero dell’istruzione e del merito*”;
- VISTA la disponibilità sul cap. 1235 “*Spese per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro a favore del personale del Ministero dell’istruzione e del merito*” per l’esercizio finanziario 2023;
- VALUTATA l’opportunità di avviare il nuovo nido d’infanzia nella sede del Ministero dell’istruzione e del merito, in Roma, al Viale di Trastevere 76/A, al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

- RILEVATO l'interesse alla fruizione del servizio manifestato dal personale mediante la partecipazione ad incontri, organizzati dall'Amministrazione al fine di condividere il progetto illustrando i tratti salienti, logistici, organizzativi ed educativi del servizio;
- VISTO il contratto sottoscritto con la Baby and Job s.r.l. il 16 settembre 2020 e il relativo Capitolato tecnico, parte integrante del contratto, per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 164 del decreto legislativo n. 50 del 2016, della gestione del Nido, ubicato in viale di Trastevere n. 76/A – Roma, presso la sede del Ministero dell'istruzione e del merito, repertorio n. 2059 ed il relativo decreto dipartimentale prot. n. 65 del 28 settembre 2020 di approvazione del medesimo contratto e ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 7 dicembre 2020, n. 2310;
- VISTO il decreto prot. n. 1565 del 29 settembre 2020 di impegno pluriennale ad esigibilità IPE, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio in data 30 novembre 2020 al n. 1497;
- VISTO il parere favorevole del Dipartimento di prevenzione UOC Servizio di igiene e sanità pubblica della competente ASL Roma 1 rilasciato il 24 giugno 2022 prot. n. 101844;
- VISTO il parere del Comitato Unico di Garanzia del Ministero dell'istruzione e del merito del 25.5.2023;
- RITENUTO pertanto, di dover procedere all'approvazione del Regolamento per l'avvio e il funzionamento del servizio di nido d'infanzia aziendale a decorrere dall'anno educativo 2023/2024;

DECRETA

È approvato il seguente Regolamento per il funzionamento del servizio “Nido d'infanzia” presso la sede centrale del Ministero dell'istruzione e del merito.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO “NIDO D’INFANZIA” PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

TITOLO I: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- Articolo 1: Caratteristiche e finalità
- Articolo 2: Destinatari del servizio
- Articolo 3: Ricettività
- Articolo 4: Regolamento e Carta dei Servizi

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Articolo 5: Calendario di erogazione del servizio
- Articolo 6: Orario di erogazione del servizio

TITOLO III: MODALITÀ E CRITERI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

- Articolo 7: Presentazione della domanda di ammissione
- Articolo 8: Criteri per la formazione della graduatoria
- Articolo 9: Contratto di iscrizione
- Articolo 10: Retta di frequenza
- Articolo 11: Rinuncia e decadenza

TITOLO IV: SERVIZI COMPLEMENTARI

- Articolo 12: Ore aggiuntive
- Articolo 13: Aperture straordinarie

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 14: Modifiche e integrazioni
- Articolo 15: Norme finali



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

TITOLO I: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Articolo 1

Caratteristiche e finalità

1. Il Nido d'infanzia (di seguito denominato "Nido"), ubicato presso la sede del Ministero dell'istruzione e del merito sito in Roma al viale Trastevere n. 76/A con ingresso lato via Morosini, è un servizio educativo che, nell'ambito delle politiche di valorizzazione del benessere e della conciliazione vita – lavoro del personale in linea con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, concorre alla crescita dei bambini, collaborando con le famiglie dei dipendenti nei compiti di educazione e cura.
2. Per assicurare ai bambini la corretta continuità educativa, il Nido dovrà operare in un giusto ed armonico rapporto con la Scuola dell'Infanzia.
3. Il Nido, si conforma alle finalità di cui alle Linee pedagogiche "zerosei", al fine di promuovere la crescita dei bambini favorendo un equilibrato sviluppo delle dimensioni fisiche, emotive, affettive, sociali, cognitive e spirituali.

Articolo 2

Destinatari del servizio

1. Il Nido è un servizio destinato ai bambini di età compresa tra i 12 e 36 mesi, figli o nipoti del personale dipendente del Ministero dell'istruzione e del merito appartenente al comparto funzioni centrali, che prestano servizio presso l'Amministrazione centrale.
2. Il servizio può essere destinato, altresì, previa approvazione del Ministero dell'istruzione e del merito, ai figli del personale esterno che eserciti la propria attività negli Uffici dell'Amministrazione centrale e/o a soggetti inseriti all'interno delle graduatorie di Roma Capitale e/o a figli dei dipendenti di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. L'ordine di priorità delle categorie di cui al comma precedente è il seguente:
 - a) figli del personale dipendente del Ministero dell'istruzione e del merito appartenente al comparto funzioni centrali in servizio presso la sede centrale del Ministero dell'istruzione e del merito;
 - b) nipoti del personale di cui alla lettera a) (da intendersi nipoti *ex filio* ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76);
 - c) i figli del personale di altre Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 assunto a tempo indeterminato in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o in altra posizione di stato in servizio presso la sede centrale del Ministero dell'istruzione e del merito;
 - d) gli utenti inseriti nella graduatoria del Comune di Roma Capitale, in caso di eventuale convenzione stipulata con il soggetto gestore, per una quota di posti variabile sulla base delle esigenze emerse e comprovate dalle richieste effettuate dal gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di precedenza stabiliti dai regolamenti sulle iscrizioni del Dipartimento servizi educativi di Roma Capitale;
 - e) i figli del personale del comparto funzioni centrali in servizio presso l'Ufficio Centrale di Bilancio



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

del Ministero dell'istruzione e del merito, in caso di eventuale convenzione stipulata con il soggetto gestore;

- f) i figli del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'università e della ricerca, in caso di eventuale convenzione stipulata con il soggetto gestore.
4. Le convenzioni di cui al comma 3, lettere d) e) ed f), devono essere preventivamente approvate dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si fa riferimento alle situazioni disciplinate e giuridicamente tutelate ai sensi della legge del 20 maggio 2016, n. 76.
6. Qualora residuino ulteriori posti disponibili, questi sono resi fruibili agli utenti individuati direttamente dal soggetto gestore previa comunicazione alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.
7. I bambini che compiono i 36 mesi nel corso dell'anno educativo possono proseguire sino al completamento dello stesso.
8. Il soggetto gestore, cui spetterà la gestione dell'elenco dei bambini iscritti dovrà, annualmente e prima dell'attivazione del servizio, consegnare alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie il predetto elenco, riportante tutte le informazioni utili per il Ministero dell'istruzione e del merito e i relativi aggiornamenti. Tali aggiornamenti includono, a titolo esemplificativo, eventuali revoche delle iscrizioni o nuove iscrizioni intervenute in corso di anno, o il subentro di nuovi utenti dovuto alla decadenza per assenze ingiustificate protratte oltre il termine stabilito dall'operatore economico.

Articolo 3

Ricettività

1. Il Nido può accogliere un numero massimo pari a 28 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. In prima applicazione il numero di bambini è pari a 23.
2. Il nido si articola in un'unica sezione.
3. Sono assicurati l'accoglimento e l'inserimento dei bambini con disabilità, ai sensi della normativa vigente, nonché l'inclusione e l'integrazione dei bambini di cittadinanza non italiana, con utilizzo di educatori in possesso di competenze specifiche.

Articolo 4

Regolamento e Carta dei Servizi

1. Le norme di funzionamento del Nido, le modalità e le tempistiche di iscrizione, i requisiti di accesso e di formazione della graduatoria, nonché gli aspetti concernenti il pagamento delle rette, sono disciplinati dal presente Regolamento e dalla Carta dei Servizi.
2. La Carta dei Servizi, redatta dal soggetto gestore e approvata dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, si configura come lo strumento che, mediante la definizione di un sistema di regole e garanzie, individua le modalità di gestione interna, di collaborazione tra utenti ed operatori, gli standard di qualità e le modalità di valutazione del servizio.
3. Il Progetto educativo, parte integrante della carta dei servizi, è a cura dell'ente gestore e viene redatto coerentemente con i bisogni emergenti nei bambini iscritti al servizio educativo in conformità con le linee Pedagogiche "zerosei".



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 5

Calendario di erogazione del servizio

1. Il Nido è aperto, per ciascun anno educativo, dal primo giorno non festivo del mese di settembre al 31 luglio dell'anno successivo, salvo la sospensione del servizio in occasione delle feste religiose e civili previste da Calendario, definito annualmente in accordo con la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie e reso noto alle famiglie al momento dell'iscrizione, in sintonia con la Scuola dell'infanzia.
2. Il nido resterà chiuso nel mese di agosto.
3. Il servizio può essere sospeso parzialmente/totalmente qualora sorga la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, urgenti o indifferibili, agli impianti o ai locali adibiti allo svolgimento del servizio ovvero nelle vicinanze dei medesimi. In tali casi sarà fornita, ove possibile, una comunicazione scritta ai genitori con almeno cinque giorni di preavviso.
4. Il servizio può, altresì, essere sospeso parzialmente o totalmente nel caso di scioperi del personale del soggetto gestore e per cause di forza maggiore, nonché in forza di ordinanze del Sindaco per neve o altre calamità naturali e/o per ordinanze regionali o governative che ne impongano la sospensione per la durata prevista dai provvedimenti predetti e, comunque, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6

Orario di erogazione del servizio

1. Il Nido è aperto, di norma, dal lunedì al venerdì, salvo quanto previsto dall'articolo 5.
2. L'apertura del servizio è garantita dalle ore 07:30 a.m. alle 18:00 p.m., con possibile estensione fino alle ore 19:00 p.m. ed è possibile optare per uno dei seguenti turni orari (comprensivi del servizio ristorazione):
 - turno breve: dalle ore 7:30 alle ore 14:30;
 - turno medio: dalle ore 7:30 alle ore 16:30;
 - turno lungo: dalle ore 7:30 alle ore 18:00.
3. La scelta del turno orario, effettuata in sede di prima iscrizione, può essere variata una sola volta in corso d'anno, salvo casi di necessità adeguatamente motivati, mediante comunicazione scritta da trasmettere al soggetto gestore del servizio. Tale modifica produrrà effetti a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione.
4. Il soggetto gestore del servizio deve garantire l'ingresso dei bambini nell'ambito della fascia oraria decorrente dalle ore 7:30 alle ore 9:00 (fascia di flessibilità in entrata).



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

TITOLO III: MODALITÀ E CRITERI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

Articolo 7

Presentazione della domanda di ammissione

1. La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie invierà mediante *Noreply* a tutto il personale una comunicazione di avvio del servizio unitamente alla modulistica necessaria per l'iscrizione nei termini ivi previsti. Tale modulistica è predisposta dal soggetto gestore ed approvata dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.
2. Sul sito *web* del Ministero sarà pubblicata una sezione ove sarà possibile reperire le informazioni, la modulistica e i contatti dei referenti del soggetto gestore, che gestirà le iscrizioni sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.
3. Il personale interessato alla fruizione del nido potrà presentare al soggetto gestore la domanda di ammissione mediante compilazione della modulistica, reperibile sul sito *web* del Ministero, e secondo le modalità indicate dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie in accordo con il soggetto gestore.
4. Le domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno tenute in considerazione.
5. Tutte le condizioni dichiarate nella domanda devono essere possedute alla data di scadenza per la presentazione della medesima e devono essere debitamente documentate in caso di ammissione al nido.
6. La predisposizione e la compilazione della graduatoria è effettuata a cura del soggetto gestore sulla base dei criteri di cui all'articolo 8. Nel caso di disponibilità in corso d'anno, i posti saranno resi fruibili agli utenti in lista di attesa secondo l'ordine della graduatoria.
7. Il soggetto gestore, cui spetta anche la gestione dell'elenco dei bambini iscritti, invierà alla Direzione generale risorse umane e finanziarie annualmente prima dell'attivazione o della ripresa del servizio, l'elenco medesimo riportante tutte le informazioni utili per l'Amministrazione e i relativi aggiornamenti quali: nuove iscrizioni, revoche delle iscrizioni in corso d'anno, subentro di nuovi utenti, decadenza o conferme.
8. Il soggetto gestore è onerato, in ogni caso, a comunicare tempestivamente alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie eventuali modifiche di iscritti avvenute nel corso dell'anno educativo.

Articolo 8

Criteri per la formazione della graduatoria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, hanno titolo di precedenza all'ammissione i bambini frequentanti il Nido nell'anno educativo precedente per cui sarà stata inviata la conferma entro i termini stabiliti annualmente dal soggetto gestore in accordo con la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.
2. Hanno titolo di preferenza nella formazione della graduatoria redatta secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 2 comma 3:
 - a) Bambino con disabilità di cui alla L. 104/1992: punti 15;
 - b) Bambini con genitore disabile di cui alla L. 104/1992: punti 15;
 - c) Bambini con fratelli e/o sorelle con disabilità di cui alla L. 104/1992: punti 12;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

- d) Bambini orfani di entrambi i genitori (criterio applicabile nei soli casi di cui all'art. 2 comma 3 lett. b del presente regolamento): punti 14;
 - e) Bambini con fratelli e/o sorelle frequentanti il nido dell'amministrazione: punti 12;
 - f) Bambini con fratelli e/o sorelle in età prescolare (0 -3 anni non compiuti): punti 10 e 2 punti aggiuntivi per ogni fratello;
 - g) Bambini con fratelli e/o sorelle in età prescolare (3 -6 anni non compiuti): punti 8 e 2 punti aggiuntivi per ogni fratello;
 - h) Bambini appartenenti a famiglie monogenitoriali: punti 10;
 - i) Bambini con genitori separati e/o divorziati punti 5;
 - j) Bambini gemelli (n/incluso l'aspirante) per ciascun gemello incluso l'aspirante: punti 3;
 - k) Bambini con fratelli e/o sorelle in età scolare: punti 2;
 - l) Bambini il cui genitore ha un contratto di lavoro a tempo pieno: punti 2.
3. In caso di parità di punteggio è data precedenza al bambino la cui famiglia appartenga alla fascia reddituale inferiore comprovata mediante attestazione ISEE priva di eventuali difformità e/o omissioni relative al patrimonio mobiliare.
4. La graduatoria degli ammessi, previa validazione alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, è resa disponibile con apposite comunicazioni ai diretti interessati a cura del soggetto gestore.

Articolo 9

Contratto di iscrizione

1. Il personale cui è stata comunicata, da parte del soggetto gestore, l'ammissione alla fruizione del servizio, stipula il contratto di iscrizione con il predetto soggetto gestore, allegando:
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo Stato di famiglia ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
 - Attestazione ISEE;
 - Certificazione attestante handicap gravi ai sensi della legge 104/1992 (del bambino e/o dei familiari);
 - Eventuale altra documentazione attestante le condizioni dichiarate nella domanda.
2. In caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ferme le conseguenze stabilite dalla legge, il dichiarante decade dai benefici conseguenti all'inserimento in graduatoria.
3. Il personale è tenuto a perfezionare l'iscrizione nei termini decadenziali indicati dal soggetto gestore, in accordo con la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, inviando la seguente documentazione:
 - Contratto di iscrizione sottoscritto;
 - Documentazione attestante le condizioni dichiarate in sede di domanda di ammissione.
4. La documentazione di cui al comma 3 è inviata al soggetto gestore entro 5 giorni dalla comunicazione di ammissione al servizio, pena l'immediata perdita della posizione in graduatoria.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

Articolo 10

Retta di frequenza

1. La fruizione del servizio prevede il pagamento di una retta per singolo bambino differenziata in ragione del turno prescelto.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito contribuisce, esclusivamente per il personale di cui all'articolo 2, lettere a) e b), al pagamento di una quota della retta per singolo bambino - differenziata in ragione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE) - compatibilmente con le risorse finanziarie stanziata sui pertinenti capitoli di bilancio.
3. La misura del contributo di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, da liquidare al soggetto gestore, è determinata annualmente dalla Direzione generale per le risorse umane finanziarie.
4. Nei casi di cui all'articolo 2, lettera b), l'ISEE da presentare è sempre quello del dipendente.
5. In caso di cessazione, a qualunque titolo, del rapporto di lavoro del personale di cui all'articolo 2, lettere a) e b) con il Ministero dell'istruzione e del merito, rimane salva la facoltà di completare l'anno educativo in corso; in tal caso, la retta rimarrà completamente a carico del personale a decorrere dalla data di cessazione.

Articolo 11

Rinuncia e decadenza

1. Qualora l'utente intenda rinunciare alla frequenza in corso d'anno, per sopraggiunta necessità, è tenuto ad informare per iscritto e tempestivamente il soggetto gestore - entro e non oltre il giorno 5 del mese precedente cui si intende interrompere la frequenza.
2. Il soggetto gestore ne darà tempestiva comunicazione alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie nel caso in cui si tratti di utenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, lettere a) e b).
3. Con la rinuncia il Ministero è sollevato dall'obbligo di pagamento del contributo alla retta per il bambino rinunciatario.
4. A seguito della rinuncia è possibile l'inserimento di un altro bambino secondo l'ordine della graduatoria.
5. Il Ministero può disporre la cessazione della frequenza dei figli del personale di cui all'articolo 2, lettere a) e b), ovvero dei figli del personale di cui all'articolo 2, lettera c), nel caso di cessazione a qualunque titolo o trasferimento del personale medesimo.
6. Il soggetto gestore dispone la cessazione della frequenza del bambino in caso di un periodo di assenza continuativa superiore a 30 giorni solari e non congruamente motivata e documentata, previa comunicazione alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.
7. Il soggetto gestore procede a disporre la decadenza dalla frequenza del bambino iscritto, con comunicazione inviata ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale informando contestualmente anche la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, nei seguenti casi:
 - mancato inizio della frequenza entro i primi 30 giorni dalla data assegnata, senza giustificato motivo;
 - reiterata inosservanza del presente Regolamento, della Carta dei servizi, del Codice di



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

comportamento del Ministero dell'istruzione e del merito e di quanto segnalato con riguardo agli standard di igiene;

- reiterata mancata comunicazione al soggetto gestore di assenza dal servizio di nido.

8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, non è consentita la rinuncia alla frequenza del Nido per il solo mese di luglio o parte di esso.

TITOLO IV: SERVIZI COMPLEMENTARI

Articolo 12

Ore aggiuntive

1. È possibile fruire di ore aggiuntive, rispetto al turno orario prescelto, dandone comunicazione al soggetto gestore entro le ore 9:30 del giorno interessato con pagamento di un onere aggiuntivo, a totale carico degli utenti, individuato dal soggetto gestore e previamente concordato con la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.

Articolo 13

Aperture straordinarie

1. Il Nido potrà essere aperto, al di fuori dell'orario standard di erogazione del servizio ed ove richiesto dagli utenti, nelle giornate/serate del sabato e/o della domenica per fini di supporto alla genitorialità, con eventuale imposizione di oneri aggiuntivi a carico degli utenti medesimi previo accordo con la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.
2. Durante il mese di agosto è possibile l'organizzazione, da parte del soggetto gestore, di centri estivi. In tal caso l'eventuale frequenza è a totale carico degli utenti.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Modifiche e integrazioni

1. Il Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il Comitato Unico di Garanzia, potrà apportare, con proprio decreto, modifiche o integrazioni a quanto previsto dal presente Regolamento, anche in relazione alle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio.

Articolo 15

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono in ogni caso le indicazioni di cui al bando di gara (con relativo Capitolato), le vigenti normative di carattere generale e le vigenti leggi speciali in materia.

Il Capo Dipartimento
Dott. Jacopo Greco